



**UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
AFFARI GENERALI E SERVIZI SPECIALI**

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Testo aggiornato al D.R. n. 1632 del 25 giugno 2009

Art. 1. Compiti della Facoltà

1.1. La Facoltà di Lettere e Filosofia è la struttura primaria di organizzazione, di gestione e di coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio che ad essa afferiscono.

Art. 2. Organi della Facoltà

2.1. Sono organi permanenti della Facoltà:

- a) il Preside;
- b) il Consiglio di Facoltà (CdF);
- c) il Consiglio di Presidenza (CdP);
- d) i Consigli di Corso di Studio (CCS).

2.2. Possono essere inoltre istituite commissioni con compiti istruttori.

2.3. Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio di un Corso di Studio, le relative competenze sono assunte dal Consiglio di Facoltà.

Art. 3. Il Preside

3.1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Presidenza e ne attua le deliberazioni; sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3.2. Il Preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Preside vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Preside vicario è nominato dal Rettore. Egli cessa dalla carica unitamente con il Preside, che ha anche il potere di revocarlo in qualsiasi momento.

3.3. Il Preside è eletto fra i professori di prima fascia della Facoltà a seguito di presentazione di candidature ufficiali ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto, è nominato dal Rettore, dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive. Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni e un giorno.

L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Facoltà.

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli stessi aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione nelle prime due votazioni si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% degli aventi diritto.

In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Nel sesto mese antecedente alla scadenza del mandato, il decano dei professori di prima fascia della Facoltà indice le elezioni e stabilisce le date per le votazioni e l'eventuale ballottaggio. Le votazioni si svolgono a distanza di 15 giorni l'una dall'altra.

Il decano inoltre costituisce la commissione elettorale, composta da tre membri del Consiglio di Facoltà e presieduta da un professore di prima fascia.

L'elezione del Preside avviene a seguito di presentazione di candidature ufficiali. A tale fine, il decano convoca, prima di ciascuna votazione, una riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e la discussione.

3.4. Ferme restando le prerogative stabilite dalla normativa vigente e dall'art.3.3 dello Statuto, il Preside:

- a) convoca il Consiglio di Facoltà in seduta ordinaria mediante invio per posta elettronica, a ciascun componente del Consiglio di Facoltà, ai Dipartimenti e alle Segreterie dei Corsi di Studio, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare (l'"ordine del giorno"), l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Lo stesso avviso sarà reso pubblico mediante affissione all'albo della Facoltà.
- b) convoca il Consiglio di Facoltà in seduta straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, dandone avviso secondo le modalità di cui al precedente comma, di norma almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione o, in caso di particolare urgenza, che sarà motivata nel testo della convocazione, 24 ore prima del termine fissato per la riunione;
- c) provvede, in forma diretta o per delega, alla pubblicazione degli Annali della Facoltà e della Guida dello Studente;
- d) coordina i calendari delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami di laurea, predisposti dalle strutture didattiche, e ne vigila la rispondenza alle norme vigenti.

3.5. Al Preside fa capo il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla Facoltà. Gli compete altresì la gestione degli spazi e delle attrezzature assegnate alla Facoltà.

Art. 4. Il Consiglio di Facoltà

4.1. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori (i soli ricercatori a tempo indeterminato, tuttavia, concorrono alla sussistenza del numero

legale e partecipano alle votazioni), dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dai professori incaricati stabilizzati della Facoltà, nonché da una rappresentanza degli studenti.

Il Regolamento Generale di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà è richiesta la partecipazione della metà più uno degli aventi titolo a comporre il Consiglio di Facoltà, dopo aver detratto le assenze giustificate in misura non superiore al 30% degli stessi aventi titolo.

La giustificazione dell'assenza deve essere scritta o comunque comunicata personalmente alla Presidenza. L'assenza dei Consiglieri in congedo o in aspettativa è giustificata d'ufficio.

4.2. Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai Consigli dei Corsi di Studio e, per le parti di loro competenza, dai Dipartimenti, esercita i seguenti compiti:

- a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque rese disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli Organi di governo dell'Ateneo;
- b) propone al Senato Accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;
- c) propone modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di studio;
- d) programma annualmente l'attività didattica;
- e) esprime pareri sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
- f) procede, su parere dei Consigli di Corso di studio, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura indicandone i docenti e i ricercatori della facoltà ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
- g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
- h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
- i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
- l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
- m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
- n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;
- o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;
- p) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal Preside;
- q) elabora i piani di sviluppo della Facoltà;
- r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle Facoltà;
- s) delibera il Regolamento di Facoltà;
- t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti.

Per gli argomenti relativi ai punti g, h, i, o, r il Consiglio delibera in composizione ristretta:

- ai professori di prima fascia, per le delibere relative a posti di professore di prima fascia;
- ai professori di prima e seconda fascia, per le delibere relative a posti di professore di seconda fascia;
- ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, per le delibere relative a posti di ricercatore.

Alle deliberazioni relative al punto i non partecipano le rappresentanze degli studenti. Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti f, g, h, i, o, r è obbligatorio il parere di almeno uno dei Dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato.

I pareri dei Consigli di Corso di Studi e dei Dipartimenti vanno resi entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Preside; decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, lo stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

4.3. Il Consiglio di Facoltà delega il proprio potere deliberante al Consiglio di Presidenza sugli argomenti di ordinaria amministrazione definiti nel successivo articolo 5.

4.4. Il Consiglio di Facoltà può istituire, per l'istruzione di problemi specifici, apposite commissioni. All'atto della istituzione di queste commissioni il Consiglio di Facoltà ne definisce mandato, composizione e durata.

Gli atti di tali commissioni devono essere depositati presso l'Ufficio di Presidenza almeno sette giorni prima del Consiglio di Facoltà che dovrà pronunciarsi in merito e devono essere a disposizione di ogni componente del Consiglio di Facoltà che ne faccia richiesta.

4.5. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di Facoltà o ad inserire specifici argomenti all'ordine del giorno su motivata richiesta di almeno un quarto dei membri del Consiglio di Facoltà stesso.

Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Preside può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L'aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore e viene comunicato seduta stante.

In qualsiasi momento il Preside può decidere la verifica del numero legale dei presenti; egli è tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò venga richiesto da un Consigliere.

In apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all'ordine del giorno il Preside o almeno un quarto dei Consiglieri presenti può proporre variazioni dell'ordine di trattazione degli argomenti.

Le delibere e le proposte si intendono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese.

Nel corso di una seduta non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione sia già stata conclusa nella seduta stessa.

Proposte di delibera che modifichino delibere precedentemente prese possono essere presentate non prima di sei mesi. Tale termine non si applica in casi di comprovata necessità: in tali casi la proposta, presentata dal Preside o da almeno un quarto dei membri del Consiglio di Facoltà, è approvata se ottiene il voto della maggioranza dei membri del Consiglio di Facoltà.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Facoltà sono esercitate da un membro del personale non docente preposto agli uffici della Facoltà, appartenente alla categoria D dell'area amministrativo-gestionale.

Ciascun Consigliere ha diritto a far trascrivere nel verbale una sua dichiarazione, fornendone per iscritto il testo autentico seduta stante.

Il verbale è approvato da un Consiglio di Facoltà, successivo a quello cui il verbale si riferisce, in cui è presentata la bozza del verbale stesso.

Per esigenze di urgenza, stralci del verbale possono essere approvati seduta stante.

4.6. Le riunioni del Consiglio di Facoltà sono preminenti su qualunque altro impegno didattico e ne costituiscono automaticamente ragione di sospensione.

4.7. Il Preside, ove ne ravvisi l'opportunità, ha la facoltà di *contingentare* gli interventi. Il tempo a disposizione è di 5 minuti per il primo intervento e di 3 minuti per le eventuali repliche.

Art. 5. Il Consiglio di Presidenza

5.1. Il Consiglio di Presidenza, istituito a norma dell'art. 3.5 dello Statuto, è organo delegato dal Consiglio di Facoltà a coordinare e programmare l'attività della Facoltà.

5.2. Il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia può fungere da organo istruttorio per le attività del Consiglio di Facoltà su richiesta del Preside o del Consiglio di Facoltà.

5.3. Il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia è costituito dal Preside, che lo presiede, dal Preside vicario, dal Decano, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e dai Direttori dei Dipartimenti di Archeologia e Storia delle Arti, Filologia, Filosofia, Linguistica, Scienze dell'Educazione, Storia, nonché da tre rappresentanti dei professori di prima fascia, tre dei professori di seconda fascia, cinque dei ricercatori e dal rappresentante degli studenti con la media ponderata più alta. I rappresentanti dei docenti di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono eletti con voto palese dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside e restano in carica per l'intero mandato del Preside. I membri del Consiglio di Presidenza non possono delegare altra persona a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 6. I Consigli dei Corsi di studio

6.1. Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia possono essere costituiti Consigli di Corso di Studio, Consigli di Corso di Laurea Interfacoltà, Consigli di Corso di Studio Interfacoltà, Consigli unificati dei Corsi di Studio nonché Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio.

I Consigli dei Corsi di Studio su elencati sono costituiti:

a) dai professori di ruolo (di prima e di seconda fascia) degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della Facoltà;

b) dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della Facoltà;

- c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
 - d) dai rappresentanti degli studenti;
 - e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
- I docenti di cui alla lettera c) partecipano a titolo consultivo.

I ricercatori e i docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia afferiscono al Corso di laurea in cui erogano il maggior numero di crediti formativi universitari (CFU) e in quella sede partecipano ai Consigli del Corso di Studi godendo del diritto all'elettorato attivo e passivo e a ricoprire il ruolo di decano;

I ricercatori e i docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia possono afferire in seconda istanza anche ad uno o più corsi di laurea dove erogano la parte minoritaria dei CFU: in questo caso non godono né dell'elettorato attivo né di quello passivo e non possono rivestire la carica di decano; in caso di pari distribuzione dei CFU erogati tra due o più Corsi di Laurea, il docente può scegliere a quale corso di laurea afferire in prima istanza.

In caso di mancata opzione l'afferenza è determinata dal Consiglio di Facoltà.

La Presidenza è responsabile della compilazione e degli eventuali aggiornamenti degli elenchi dei membri dei Consigli dei Corsi di Studio.

6.2. I Consigli dei Corsi di Studio:

- a) formulano per il Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito:
 - alle modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio;
 - alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;
 - alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;
 - alla richiesta di nuovi posti;
 - alle nomine di professori a contratto;
- b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformità con quanto previsto in merito dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- c) organizzano e coordinano le attività didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;
- d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
- e) propongono il Regolamento didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche;
- f) formulano richieste di professori a contratto;
- g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- h) predispongono il manifesto degli studi;
- i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;
- l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalità di insegnamento;
- m) approvano la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio;
- n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;
- o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
- p) esercitano tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti.

6.3 Il Consiglio del Corso di Studio elegge il Presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:

a) sovrintende e coordina le attività del Corso;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso;

c) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.

Il Presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalla Facoltà.

6.4. L'elettorato attivo per la designazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio spetta a tutti i membri del Consiglio di Corso di Studio.

Le votazioni per le elezioni del Presidente sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Nel sesto mese antecedente alla scadenza del mandato, il decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni, stabilisce le date per le votazioni e costituisce il seggio elettorale designandone il Presidente nella persona di un professore di prima fascia.

Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non può essere eletto più di due volte consecutive. Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni e un giorno.

Il Presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al Consiglio di Corso di studio un Presidente Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Il Presidente Vicario è nominato dal Rettore con apposito decreto.

6.5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e per quanto compatibile, le riunioni del Consiglio di Corso di Studio sono regolate da quanto previsto per il Consiglio di Facoltà all'art. 4.5.

6.6. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Corso di studio sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Decano del Consiglio di Facoltà. Le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale sono svolte da un professore di ruolo, le funzioni di segretario sono svolte da un membro del personale non docente.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il Decano del Consiglio di Facoltà indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti. Segue avviso di convocazione indicante il numero complessivo degli elettori, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero dei votanti necessario per la validità delle elezioni, pari almeno al 30 % degli aventi diritto al voto.

Gli elenchi degli elettori sono affissi presso l'albo della Facoltà entro quindici giorni dalla data delle votazioni; ogni elettore può prenderne visione e ricorrere avverso errori e/o omissioni entro tre giorni dalla data della pubblicazione.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di corso di studio è individuata in due rappresentanti del personale medesimo in ciascun consiglio.

L'elettorato attivo e passivo compete al personale tecnico-amministrativo in servizio, alla data delle elezioni, presso la Facoltà.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per ciascun Consiglio di Corso di Studio.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica un biennio.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Art. 7. Modifiche al Regolamento

7.1 Le modifiche al regolamento sono approvate dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei suoi membri.

7.2 Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte:

- a) dal Preside;
- b) da un Consiglio di Corso di Studio;
- c) da un terzo dei docenti del Consiglio di Facoltà.